SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione)
17 maggio 1988

Nella causa 28/87,

Edgard Arendt, dipendente del Parlamento europeo, residente in Wasserbillig, 30, Val Fleuri, con l'avv. Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18a, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dal sig. Francesco Pasetti Bombardella, giureconsulto, e dal sig. Manfred Peter, capodivisione, assistiti dall'avv. Alex Bonn, del foro di Lussemburgo,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda diretta all'annullamento della decisione 27 maggio 1986, con la quale la commissione giudicatrice del concorso interno B/161 ha respinto la candidatura del ricorrente, e alla condanna del Parlamento europeo a pagare al ricorrente un'unità di conto come risarcimento dei danni,

LA CORTE (terza sezione),

composta dai signori J. C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, U. Everling e Y. Galmot, guidici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore

vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale del 9 febbraio 1988,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 aprile 1988,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 30 gennaio 1987, il sig. Arendt, dipendente di categoria C del Parlamento europeo, ha proposto un ricorso inteso all'annullamento della decisione 27 maggio 1986, con la quale la commissione giudicatrice del concorso interno B/161 ha respinto la sua candidatura ad un posto di assistente aggiunto (B 5/B 4) nei settori finanze-contabilità-tesoreria, e alla condanna del Parlamento europeo a pagargli un'unità di conto come risarcimento dei danni.

2 Il bando di concorso pubblicato dal Parlamento europeo il 18 novembre 1985, riguardava i tre « settori » seguenti, fra i quali i candidati dovevano scegliere:

1) Lavori di controllo sulla buona gestione e sulla regolarità dell'esecuzione del bilancio con applicazione di metodi informatici;

2) applicazione del regolamento finanziario e lavori di contabilità e di tesoreria con controllo dei documenti contabili, sorveglianza dei conti bancari e delle casse, rapporti con gli istituti bancari e coordinamento di lavori tra contabilità e tesoreria;

3) lavori effettuati mediante programmi informatici relativi al conteggio e alla liquidazione degli emolumenti del personale e al calcolo delle pensioni e delle assicurazioni dei membri.

3 Nella lett. A del punto IV del bando di concorso si disponeva che la commissione giudicatrice avrebbe redatto l'elenco dei candidati ammessi al concorso valutando i

titoli di ciascun candidato aventi diretto rapporto con la natura delle mansioni da svolgere. Detta valutazione doveva essere espressa con un punteggio da 0 a 40 e i candidati che avessero ottenuto meno di 24 punti sarebbero stati eliminati.

4 Con lettera 27 maggio 1986 il sig. Arendt veniva informato del fatto che la sua candidatura non era stata accolta: egli non aveva ottenuto il minimo prescritto di 24 punti a causa dello scarso punteggio relativo a due dei criteri di valutazione adottati dalla commissione giudicatrice, vale a dire « l'istruzione generale » e « l'esperienza specifica » o in altre parole, l'esperienza professionale maturata nello specifico settore contemplato dal bando di concorso.

5 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dell'ambito normativo della causa e dei mezzi e degli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Detti elementi del fascicolo sono riprodotti solo se necessari per il ragionamento della Corte.

6 Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è inficiata dalla contraddittorietà della motivazione e da un errore manifesto di valutazione e che la commissione giudicatrice del concorso è venuta meno al suo dovere di sollecitudine e al principio di buona amministrazione.

Sul mezzo relativo alla contraddittorietà della motivazione fornita dalla commissione giudicatrice

7 Il ricorrente fa valere, a questo proposito, che mentre nella lettera 27 maggio 1986 contenente la decisione impugnata, si dichiara che egli non ha ottenuto un punteggio sufficiente per quanto riguarda « l'istruzione generale » e « l'esperienza specifica », nella lettera 17 dicembre 1986 del presidente della commissione giudicatrice, contenente ulteriori chiarimenti, si fa menzione soltanto di insufficiente « esperienza specifica ».

8 Si deve tuttavia rilevare che quest'ultima lettera si limita a rispondere specificamente ad un reclamo presentato con lettere 3 giugno e 20 giugno 1986, nelle quali il ricorrente sottolineava che dal 1° agosto 1984 egli svolgeva lavori di natura contabile presso la divisione affari sociali del Parlamento e che questo aveva contribuito a conferirgli sufficiente esperienza specifica nel campo della contabilità. Pertanto, lungi dall'essere contraddittoria, la motivazione si limita a precisare, su

richiesta del ricorrente, le ragioni che hanno indotto la commissione giudicatrice a non accogliere la candidatura del ricorrente.

9 Il primo mezzo dev'essere quindi respinto.

Sul mezzo relativo all'erroneità della motivazione fornita dalla commissione giudicatrice a proposito dell'esperienza specifica del ricorrente

10 Il ricorrente sostiene che la commissione giudicatrice ha commesso un errore manifesto ritenendo insufficiente, con riguardo alle mansioni contemplate dal bando di concorso, la sua esperienza professionale nel campo della contabilità.

11 Si deve rilevare che la commissione giudicatrice, allo scopo di valutare obiettivamente l'esperienza professionale dei candidati, aveva deciso di attribuire due punti per ciascun anno di esperienza nel campo della contabilità, con un massimo di 12 punti. Questo metodo non è, di per sé, criticato dal ricorrente. Questi contesta però il fatto che la commissione giudicatrice si è rifiutata di prendere in considerazione, nell'ambito di detta valutazione, i suoi due anni di servizio nella divisione « affari sociali » e quindi gli ha attribuito soltanto 4 punti per l'esperienza professionale, tenuto conto del periodo 1° ottobre 1982 — 31 maggio 1984, durante il quale egli ha prestato servizio nella divisione « tesoreria-contabilità » del Parlamento.

12 La questione sollevata con detto mezzo si risolve quindi nel se le mansioni svolte dal sig. Arendt nella divisione « affari sociali » dal 1° agosto 1984 dovessero essere prese in considerazione come esperienza specifica in materia di contabilità.

13 A questo proposito si deve rilevare che l'avviso di posto vacante n. 4330, a seguito del quale il sig. Arendt è stato assegnato alla divisione « affari sociali », pur facendo riferimento, per quanto riguarda le « qualifiche e cognizioni richieste », a « solide cognizioni in materia di contabilità », contiene una descrizione delle mansioni da svolgere che non corrisponde a lavori di natura contabile. Ciononostante, la commissione giudicatrice non poteva considerarsi vincolata da questo solo elemento, ma doveva — come ha fatto — accertare la reale natura delle mansioni effettivamente svolte in detto posto dal sig. Arendt.

14 Orbene, dai documenti versati agli atti, e in particolare dalla descrizione delle mansioni effettivamente espletate dal sig. Arendt, fornita dal Parlamento europeo in risposta ai quesiti rivoltigli dalla Corte, emerge che l'interessato non svolgeva, presso la divisione « affari sociali », mansioni di natura contabile o che richiedessero l'applicazione delle norme della contabilità pubblica, ma era incaricato dell'applicazione delle normative previdenziali dei vari Stati membri nei confronti degli agenti ausiliari e di taluni dipendenti avventizi.

15 La lettera dell'avviso di posto vacante n. 4330 e la natura delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente presso la divisione « affari sociali » erano quindi idonee a giustificare la decisione della commissione giudicatrice di non prendere in considerazione dette mansioni svolte dal 1° agosto 1984 come esperienza specifica nel settore della contabilità o dell'applicazione del regolamento finanziario.

16 Il secondo mezzo deve, di conseguenza, essere respinto.

Sul mezzo relativo alla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione

17 Il ricorrente sostiene che la commissione giudicatrice, tenuto conto delle informazioni che le erano state fornite e che attestavano la sua esperienza nel campo della contabilità, avrebbe dovuto chiedere ulteriori dati prima di adottare la sua decisione.

18 Da quanto precede emerge però che la commissione giudicatrice, essendo in possesso di vari elementi del fascicolo del sig. Arendt, poteva ritenersi sufficientemente informata ed era, pertanto, dispensata dal chiedere ulteriori dati. È quindi infondato l'argomento del ricorrente secondo cui la commissione giudicatrice è venuta meno al dovere di sollecitudine che incombe ad essa come ad ogni autorità amministrativa.

19 Pertanto, si devono respingere l'ultimo mezzo e l'intero ricorso.

Sulle spese

20 A tenore dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione),

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Moitinho de Almeida Everling Galmot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 17 maggio 1988.

Il Cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente della terza sezione

J. C. Moitinho de Almeida